REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
saua@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 1828/AMB del 20/04/2020

SAPI - E/54/372
SAPI – E/28

Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il Direttore

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Viste, in particolare, la Parte Seconda, Titolo III-bis del succitato decreto legislativo, recante "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" e la Parte Quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015 che fornisce le "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";

Rilevato che la Regione Autonoma FVG è l'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Rilevato altresì che ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 dal 1 gennaio 2017, tutte le competenze autorizzative e di controllo in materia di emissioni in atmosfera, già di competenza delle Provincie, sono transitate nelle competenze della Regione che le esercita tramite la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Considerato che ai sensi dell'articolo 275, comma 6 del decreto legislativo 152/2006 i gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera devono trasmettere all'Autorità competente il Piano di gestione solventi, secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 i Gestori delle installazioni AIA devono trasmettere all'autorità competente, ai comuni interessati, nonché all'ARPA FVG, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA medesima, secondo le modalità e le frequenze in essa stabilite;

Tenuto conto che i Gestori AIA devono trasmettere i risultati del Piano di monitoraggio e controllo con la frequenza, semestrale o annuale, stabilita nelle autorizzazioni attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG ovvero in via telematica alla Regione, al Comune, all'Azienda Sanitaria e ad ARPA;

Tenuto conto che i Gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera devono trasmettere alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, il Piano di gestione solventi di cui all'articolo 275, comma 6 del decreto legislativo 152/2006;"

Tenuto conto che i Gestori AIA devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG ovvero in via telematica alla Regione, al Comune, all'Azienda Sanitaria e ARPA, la relazione annuale che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed il Piano di gestione solventi di cui all'articolo 275, comma 6 del decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto opportuno introdurre misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti posti in capo ai Gestori delle installazioni AIA e ai Gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in considerazione dell'impatto conseguente alla applicazione delle misure di emergenza sopra richiamate;

Rilevata l'opportunità e la fattibilità di prevedere per tutti gli impianti, in esercizio e non in esercizio:

a) la trasmissione con frequenza annuale dei risultati del piano di monitoraggio anche per i Gestori le cui autorizzazioni AIA prevedono una frequenza semestrale;

b) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione da parte dei Gestori AIA, anche mediante l'inserimento nel Software AICA, della relazione annuale che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

c) il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la trasmissione del Piano di gestione solventi previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e nelle AIA;

Rilevata l'opportunità e la fattibilità per tutti gli impianti in esercizio durante l'emergenza COVID-19, che le manutenzioni ed il controllo dei punti critici affidati a ditte terze ~~e~~ che consentono di gestire correttamente l'impianto (come ad esempio le analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti e le analisi sulla qualità dello scarico e dei fanghi dei depuratori), nel periodo dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 - salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale - non debbano essere sospesi e possano essere sostituiti da controlli alternativi che i Gestori devono comunicare ad ARPA ed al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG in caso di installazioni AIA ovvero al solo Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG in caso di imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto opportuno dispensare gli impianti non in esercizio dall'obbligo dei pertinenti controlli prescritti nelle AIA e nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando l'obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle aree di lavorazione e stoccaggio, delle attrezzature e dell'impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. Sono approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle **installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** ed ai Gestori degli impianti soggetti ad **autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006**, in considerazione delle misure urgenti adottate dallo Stato per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19:

a) la trasmissione con frequenza annuale dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo anche per i Gestori le cui autorizzazioni AIA prevedono una frequenza semestrale;

b) il differimento al **31 luglio 2020** del termine per la trasmissione da parte dei Gestori AIA, anche mediante l'inserimento nel Software AICA, della **relazione annuale** che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA;

c) il differimento al **31 luglio 2020** del termine per la trasmissione del **Piano di gestione solventi** previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e nelle AIA;

d) per tutti gli impianti in esercizio durante l'emergenza COVID-19, **dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020** - salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale- **le manutenzioni ed il controllo dei punti critici affidati a ditte terze e che consentono di gestire correttamente l'impianto** (come ad esempio le analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, le analisi sulla qualità dello scarico e dei fanghi dei depuratori)**, non devono essere sospesi e possono essere sostituiti da controlli alternativi** che i Gestori devono comunicare ad ARPA ed al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG in caso di installazioni AIA ovvero al solo Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG in caso di imprese autorizzate alle emissioni in atmostera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006;

e) di dispensare **gli impianti non in esercizio** dall'obbligo dei pertinenti **controlli** prescritti nelle AIA e nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando l'obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle aree di lavorazione e di stoccaggio, delle attrezzature e dell'impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.

2. Copia del presente decreto è trasmessa ad ARPA FVG, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Glauco Spanghero -

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)